

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1023

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **DI GIUSEPPE**

Delega al Governo per la revisione della disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero

Presentata il 21 marzo 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La disciplina del voto all’estero, disciplinata dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ha introdotto il voto postale per il cittadino che è iscritto regolarmente nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). Il procedimento vede il coinvolgimento del Ministero dell’interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché delle rappresentanze diplomatiche e consolari operanti nelle circoscrizioni di residenza. Più nel dettaglio, il Governo, attraverso l’unificazione dei dati AIRE e degli schedari consolari, realizza l’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero, ai quali è inviato un plico non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia. Quest’ultimo contiene al suo interno il certificato elettorale, la scheda elettorale con relativa busta e una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente a ricevere il plico. Il plico contiene, inoltre, un foglio con le

indicazioni delle modalità per l’espressione del voto, il testo della legge vigente e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza. Una volta ricevuto il plico con il materiale occorrente, l’elettore può esprimere il proprio voto sulla scheda elettorale per poi inserire la scheda nell’apposita busta. Successivamente la busta contenente la scheda deve essere sigillata e introdotta nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale. Terminato l’esercizio del voto, l’elettore deve spedire la busta non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari hanno il dovere di inviare per via aerea, al centro di raccolta a Castelnuovo di Porto, comune della città metropolitana di Roma Capitale, in cui sono installati oltre 1.000 seggi, tutte le buste pervenute dall’estero. Presso ciascun seggio sono svolte le operazioni di scrutinio, contestualmente a quelle dei voti espressi nel territorio nazionale. È

opportuno evidenziare che, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della citata legge n. 459 del 2001 le schede sono inviate non firmate e sono vidimate con il bollo solo al seggio, durante lo scrutinio. In merito a quanto suddetto, si evince che l'intera procedura di voto ad oggi prevista presenta evidenti problematiche che rischiano di non garantire a tutti i cittadini italiani, in modo equipollente, l'esercizio del diritto di voto personale, segreto e libero previsto dall'articolo 48 della Costituzione. In merito alla complessa procedura di voto all'estero numerosi italiani che vivono e risiedono fuori dai confini nazionali lamentano errori e truffe anche attraverso denunce formali. Le irregolarità si possono verificare in varie fasi: al momento della ricezione del plico, dell'espressione del voto, dell'invio del plico e dello scrutinio. Per ciò che concerne il primo di tali momenti, accade molto spesso che i plichi elettorali inviati dal consolato non giungano all'elettore per vari motivi:

non vengono spediti (spesso l'anagrafe consolare non viene aggiornata regolarmente);

vengono prodotti schede e certificati contraffatti (ciò può accadere in quanto sulla scheda non appaiono né il numero di seggio, né alcun timbro, codice o simbolo che ne garantisca l'originalità);

si possono verificare degli errori del servizio postale, o che i plichi vengano intercettati nelle cassette postali da terzi o da truffatori che li rivendono a candidati disonesti, oppure che gli stessi plichi elettorali vengano addirittura spediti più volte, come è successo, ad esempio, a un cittadino italiano residente a Praga in occasione del *referendum* costituzionale del 2016, concedendo a un singolo elettore l'occasione di votare due volte.

Va altresì aggiunto che anche successivamente alla ricezione del plico è possibile che si creino delle irregolarità. Infatti, come più volte segnalato, accade che alcuni elettori facciano « commercio » di schede, vendendole a terzi ad un prezzo pattuito. Per di più, molti elettori sbagliano a esprimere la propria preferenza sulla scheda eletto-

rale, portando così all'annullamento del voto: utilizzano dei pennarelli, nonostante, per votare, l'elettore possa utilizzare solo una matita nera o blu.

Prima dello scrutinio, vi sono delicati passaggi in cui si potrebbero verificare altre irregolarità. All'arrivo dei plichi in Italia è prevista una procedura, ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 459 del 2001, finalizzata all'apertura delle buste per:

accertare che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda con l'espressione del voto;

accertare che la busta contenente la scheda con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e inserirla nell'apposita urna sigillata;

accertare che il tagliando incluso nella busta appartenga a un elettore incluso nell'elenco aggiornato dei cittadini residenti all'estero;

annullare le schede se si riscontrano irregolarità nel tagliando del certificato elettorale o nella busta.

Molti elettori residenti all'estero denunciano che non vi è alcuna certezza che i vari passaggi vengano compiuti correttamente come previsto dalla legge, ma, al contrario, può accadere che i plichi vengano aperti e le schede inserite nelle urne e i tagliandi controllati solo successivamente.

La presente proposta di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi sulla base dei principi e criteri direttivi generali ivi previsti, cercando di risolvere le suddette problematiche che viciano il voto, nonché di correggere altri fondamentali passaggi, come il controllo dell'esistenza in vita degli elettori, il riconoscimento del votante, l'unicità del voto e la segretezza dello stesso. Per raggiungere tale obiettivo è opportuno aggiornare le modalità di espressione del voto per tutti gli organi di rappresentanza dei cittadini

all'estero, adottando un sistema elettronico, con il conseguente superamento del voto postale, per tutti gli appuntamenti elettorali e prevedendo un seggio consolare per le seguenti fattispecie:

elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione estero;

consultazioni referendarie nella circoscrizione estero.

Il voto elettronico, grazie anche all'elevato livello di alfabetizzazione informatica dei nostri connazionali, rappresenta uno strumento molto più fruibile e sicuro e, diversamente da quello postale, può essere comodamente espresso da casa attraverso qualsiasi supporto connesso a *internet* e un'apposita applicazione per *smartphone*.

A tal ragione il Ministero dell'interno ha avviato negli anni precedenti un'attività di sviluppo per valutare l'introduzione del voto elettronico. Nel dicembre 2023, lo stesso Ministero dell'interno, di concerto con al-

cune circoscrizioni consolari, avvierà la prima simulazione di voto *on line* per consultazioni elettorali per i seggi all'estero.

I cittadini che parteciperanno alla simulazione potranno esprimere il proprio voto tramite il possesso di una identità digitale (CIE, SPID, CNS).

La simulazione del voto elettronico rappresenta un primo importante passo in avanti per superare all'estero il voto per corrispondenza postale; un voto che mostra evidenti lacune sia in termini di sicurezza che di rappresentanza.

Attraverso il ricorso al voto elettronico per i seggi delle circoscrizioni estere si garantisce ad ogni cittadino la possibilità di esprimere la propria preferenza. Il voto, così espresso, oltre a consentire di accorciare i tempi, in quanto non sarà più necessario votare all'estero quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, permetterà di conseguire risparmi in termini di finanza pubblica sui costi elettorali per le votazioni dei cittadini residenti all'estero.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina concernente l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riordino e la revisione organica della disciplina concernente le modalità di espressione del voto dei cittadini italiani residenti all'estero, tenuto conto dei limiti stabiliti dalla presente legge, prevedendo il voto elettronico e il voto presso un apposito seggio consolare per le fattispecie previste alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, quale unica modalità di consultazione elettorale e referendaria.

2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, in conformità ai principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, si provvede, in particolare, alla disciplina e alla regolamentazione delle modalità di voto dei cittadini di cui al citato comma 1:

a) per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nella circoscrizione estero;

b) per le consultazioni referendarie nella circoscrizione estero.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti, per quanto di competenza, gli altri Ministri interessati.

4. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica e del parere del Consiglio generale degli italiani all'estero, reso entro trenta giorni dalla loro comunicazione, sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta

giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dall'articolo 2, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) prevedere l'espressione del voto elettronico nello Stato estero di residenza;

b) garantire l'anonimato, l'unicità, la riservatezza dei dati sensibili e la sicurezza elettronica;

c) prevedere idonei programmi e procedure per garantire la sicurezza, la semplificazione e lo svolgimento di ogni operazione elettorale, compresa la trasmissione dei dati;

d) stabilire le modalità di controllo dell'esistenza in vita degli elettori e le modalità di sospensione dalle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero che risultino irreperibili o che non abbiano partecipato a nessuna consultazione elettorale per un periodo prestabilito nonché le modalità di reintegro nelle liste stesse;

e) predisporre un idoneo programma di informazione sulle modalità di esercizio del diritto di voto all'estero rivolto ai cittadini italiani residenti all'estero;

f) prevedere la possibilità di esprimere il voto elettronico presso un apposito seggio individuato dall'autorità consolare.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie e clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, nell'ambito della legge di bilancio annuale possono essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente in materia di esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero, da destinare all'attuazione dei citati decreti.

3. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano anche nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

PAGINA BIANCA



19PDL0029410